

Sentenza n. 1449/2026 pubbl. il 24/02/2026

RG n. 3215/2022

Repert. n. 1330/2026 del 24/02/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
**SETTIMA SEZIONE CIVILE**

così composta

Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO	Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO	Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. [REDACTED] Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio n. R.G. [REDACTED]

**TRA**

[REDACTED], (C.F. [REDACTED]), con sede legale in [REDACTED], n. [REDACTED] in persona dei liquidatori a firma congiunta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nonché al domicilio digitale pec [REDACTED] in virtù di procura allegata all'atto di appello

**APPELLANTE**

**E**

**APPELLATA CONTUMACE**

**NONCHE'**

[REDACTED] con sede sociale in [REDACTED], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [REDACTED] nella qualità di società incorporante la [REDACTED]



■ giusta atto per ■  
■ in persona dell'avv. ■ giusta procura speciale a rogito  
per ■ registrata a  
■, elettivamente domiciliata in ■  
■, presso lo studio dell'avv. ■, che la rappresenta e difende, in  
virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e  
risposta.

## APPELLATA

### CONCLUSIONI

Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti costituite concludevano riportandosi ai  
rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27.04.2016 la ■  
■ in persona del legale rappresentante pro tempore,  
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli ■ ed  
esponeva che aveva intrattenuto con ■ rapporto di conto  
corrente ordinario n. ■ a cui erano collegati sia conti anticipi che  
aperture di credito e che il conto si era estinto in data 04.05.2011.

Deduceva che nel corso del rapporto, la Banca aveva applicato tassi di interessi  
debitori usurari, tassi di interessi debitori ultralegali, mai legalmente pattuiti;  
commissioni di massimo scoperto, mai legalmente pattuite e comunque nulle;  
spese, commissioni variamente denominate e oneri vari, mai legalmente  
pattuiti; capitalizzazione trimestrale degli interessi, capitalizzazione trimestrale  
delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, interessi creditori inferiori  
a quelli dovuti, applicazione erronea ed arbitraria delle valute.

Tanto premesso, chiedeva: *“accertato che, durante lo svolgimento del predetto  
rapporto negoziale, sono stati applicati i tassi d'interesse ultradebitori in misura  
ultralegale senza apposita convenzione scritta, dichiarare la nullità della relativa  
clausola per violazione dell'art.1284 c.c.; accertato che durante lo svolgimento  
del predetto rapporto, sono stati applicati i tassi d'interesse debitori in misura  
superiore al tasso soglia antiusura, dichiarare la nullità della relativa clausola*



Sentenza n. 1449/2026 pubbl. il 24/02/2026  
RG n. 3215/2022  
Repert. n. 1330/2026 del 24/02/2026

*per violazione della legge 108/96; accertato che, durante lo svolgimento del predetto rapporto negoziale, sono stati applicati i tassi d'interesse creditori in misura inferiore a quella dovuta, dichiarare la nullità applicati per violazione dell'art.1284 c.c. e per violazione del dettato della Delibera CICR del 9.02.2000, e per l'effetto applicare ai saldi creditori rinvenienti dalla ricostruzione dei conti correnti oggetto di causa gli interessi attivi calcolati al tasso sostitutivo ex art 117 TUB o, in via gradata al tasso legale, o, in via ulteriormente gradata, al tasso convenzionale ove esistente e correttamente pattuito per iscritto tra le parti; accertato che, durante lo svolgimento del predetto rapporto, è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dichiarare la nullità della relativa clausola per violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art.1283 c.c., escludendo, peraltro qualsiasi forma di anatocismo equitativa; accertato che durante lo svolgimento, è stata applicata la Commissione di Massimo Scoperto, dichiarare la nullità della relativa clausola per violazione degli artt. 116 e 117 TU 385/93 (mancanza di specifica pattuizione in forma scritta) o in subordine dichiarare la nullità della clausola per indeterminatezza relativamente al criterio di calcolo e alla periodicità di applicazione; accertato che, durante lo svolgimento del predetto rapporto, sono state continuativamente applicate spese di varia natura, dichiarare la nullità della relativa clausola per violazione degli artt. 116 e 117 TU 385/93 ( mancanza di specifica pattuizione in forma scritta); accertato che, durante lo svolgimento del predetto rapporto, è stata applicata la arbitrari antergazione e postergazione della decorrenza degli interessi mediante applicazione di un arbitrario sistema di valute, dichiarare la nullità della relativa clausola per violazione dell'art.1284 c.c. e mancanza del richiesto requisito della forma scritta; accertato che la Banca ha illegittimamente operato la sistematica e continuativa migrazione sul conto ordinario delle competenze (di per sé illegittime) riferite ai conti anticipi correlati, lucrando, in tal modo, interessi anatocistici sui conti ordinari medesimi; dichiarare la nullità della relativa clausola per violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art.1283 c.c. e per mancanza del richiesto requisito della forma scritta; accertato, in ogni caso, che durante lo svolgimento del predetto rapporto, la convenuta banca ha violato gli artt. 116 e 117 TU 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarare la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche*



Sentenza n. 1449/2026 pubbl. il 24/02/2026  
RG n. 3215/2022  
Repert. n. 1330/2026 del 24/02/2026

*di tenuta conto, e delle condizioni praticate dall'attore in violazione dei citati articoli; condannare la convenuta [REDACTED] stante l'avvenuto pagamento di tutte le aperture di credito nelle precise misure unilateralmente determinate e pretese dalla banca stessa, alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate da parte attrice a saldo dei propri debiti come generate da tutte le clausole dichiarate nulle sulla base delle domande sopra formulate; condannare la convenuta [REDACTED] al risarcimento del danno subito dall'attrice a causa della palese violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, danno eventualmente anche quantificabile nell'importo pari al totale di tutte le somme illegittimamente pagate dall'attrice sulla base di clausole nulle ma applicate ad esclusivo vantaggio della convenuta banca. Detto risarcimento potrà essere liquidato anche in via equitativa; in via del tutto residuale, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte o parte delle domande precedenti, condannare la convenuta [REDACTED] sulla base di quanto lucrato in applicazione di clausole contrattuali illecite e/o nulle come meglio indicate in narrativa, alla restituzione di tutto quanto ottenuto a titolo di indebito arricchimento ai danni dell'attrice; condannare in ogni caso la convenuta [REDACTED] al pagamento, su tutte le somme che l'adito Tribunale vorrà stabilire a qualsiasi titolo dovute, degli interessi e della rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo; condannare, infine la convenuta [REDACTED], alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”*

Si costituiva [REDACTED] che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.

Nel corso del giudizio di primo grado, la [REDACTED] formulava nei confronti di [REDACTED] richiesta di esibizione dei documenti contrattuali ai sensi dell'art. 119 TUB, con la quale veniva richiesto, tra l'altro, il rilascio in copia dei contratti originari di conto corrente e di apertura di credito.

[REDACTED] dava seguito soltanto in parte alla richiesta di parte attrice, omettendo di esibire i contratti richiesti.

La [REDACTED] formulava, dunque, istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ma, disposta con ordinanza l'ostensione dei documenti, la Banca non ottemperava alla richiesta documentale.



Sentenza n. 1449/2026 pubbl. il 24/02/2026  
RG n. 3215/2022  
Repert. n. 1330/2026 del 24/02/2026

Precisate le conclusioni e disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Napoli con sentenza n. ██████ pubblicata in data 5.05.2022 così decideva: *“rigetta la domanda attorea; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore della convenuta, che si liquidano in euro 7.254,00 oltre iva e cassa e spese generali e spese di ctu;”*

In particolare, il giudice di prime cure rigettava la domanda non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio su di essa gravante, omettendo di depositare il contratto di conto corrente al fine di dimostrare il tenore delle clausole la validità delle quali contestava e la mancanza di pattuizioni di cui contestava l'applicazione.

Avverso tale sentenza con atto notificato in data 8.07.2022 proponeva appello ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ deducendone l'erroneità sostenendo che giudice di prime cure faceva mal governo delle regole in materia di riparto dell'onere probatorio e non valutava il comportamento processuale di ██████, dal cui rifiuto ad esibire i documenti richiesti con ordinanza ex art.210 c.p.c, doveva trarre argomenti di prova ex art 116 c.p.c nel senso dell'inesistenza di pattuizione scritta delle clausole contrattuali.

Concludeva chiedendo: *“In ogni caso, in riforma dell'impugnata sentenza accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, condannare la appellata banca al pagamento degli importi, così come determinati dal CTP, ██████ ██████ nella consulenza tecnica di parte depositata nel giudizio di primo grado, unitamente alle memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 2, oltre interessi legali anche ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc.*

*In via gradata, accogliere il proposto appello, per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire al CTU il ricalcolo del conto corrente ordinario e di quelli anticipi, dal primo estratto conto prodotto, depurati dal tasso debitore, sostituendo lo stesso con quello previsto dall'art. 117 TUB, dalla capitalizzazione degli interessi, da spese e commissioni nonché da valute come per data.*

*In via ancor più gradata, accogliere il proposto gravame, per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la banca appellata al pagamento, in favore della appellante, degli importi così come determinati dal CTU nel giudizio di*



*primo grado nella ipotesi di calcolo più favorevole al correntista, oltre interessi legali anche ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc.*

*In via ancora più subordinata, depurare i rapporti di cui è causa dalla capitalizzazione infrannuale degli interessi, trattandosi di una previsione nulla, anteriormente alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000, e dichiarare la inapplicabilità della suddetta delibera anche per il periodo successivo non avendo la banca provato di aver convenuto quanto previsto dall'art. 7 della stessa; Condannare, infine, l'istituto di credito al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario."*

Si costituiva [REDACTED] che deduceva l'infondatezza delle censure formulate da parte avversa e chiedeva, per l'effetto, il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.

La causa era assegnata in decisione con la concessione di giorni sessanta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Il Tribunale rigettava la domanda domanda non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio su di essa gravante, omettendo di depositare il contratto di conto corrente al fine di dimostrare il tenore delle clausole la validità delle quali contestava e la mancanza di pattuizioni di cui contestava l'applicazione.

Sul punto il giudice di primo grado affermava *"La premessa logica fattuale alla base delle pregresse doglianze, invero, è l'intervenuta stipulazione contrattuale che sarebbe tuttavia carente relativamente alla clausole indicate dall'attrice. Infatti, per provare che sono state applicate spese non pattuite, occorre dimostrare quali invece siano state pattuite. Del pari, la prova di una clausola indeterminata o non specificatamente sottoscritta, implica la dimostrazione della previsione contrattuale in termini generici o la mancata ulteriore aggiuntiva e specifica sottoscrizione in calce da parte del correntista. Occorre in altri termini il documento contrattuale da poter esaminare per i riscontri delle doglianze allegate dall'attrice. Una volta riconosciuto il perfezionamento del contratto, è*



*onere dell'attore produrre lo stesso al fine di dimostrare il tenore delle clausole di cui viene contestata la validità, oppure l'assenza di pattuizioni di cui è stata eccepita l'applicazione. In mancanza del contratto non è neppure possibile verificare se e quali addebiti siano stati effettuati con le causali contestate."*

Contesta tale decisione la [REDACTED] sostenendo l'erroneità della decisione del giudice di prime cure che non applicava correttamente i principi in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di contratti bancari e non riconosceva alcuna rilevanza probatoria al rifiuto della Banca di ottemperare alla richiesta di ostensione dei documenti ex art. 119 TUB, prima, e all'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., poi.

Ritiene, infatti, che sia onere della Banca depositare la documentazione contrattuale al fine di fornire la giustificazione causale del pagamento ricevuto secondo le clausole asseritamente nulle e che, in ogni caso, il silenzio integri un comportamento dal quale desumersi argomento di prova a favore della inesistenza della valida pattuizione delle clausole contestate.

Il motivo è privo di pregio per le ragioni che seguono.

Giova ricordare che, in termini generali, norma di riferimento in materia di riparto dell'onere della prova è l'art. 2697 c.c., il quale dispone che *"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"*.

Con specifico riferimento alle azioni di accertamento negativo in ragione del contrasto giurisprudenziale attestatosi sul punto, la S.C. è intervenuta al fine di chiarire come vada ripartito l'onere probatorio quando la domanda abbia ad oggetto fatti negativi.

Secondo i giudici di legittimità anche in questo caso la regola generale di cui all'art.2697 c.c. non subisce alcuna deroga, in quanto la negatività dei fatti oggetto di prova non inverte né tantomeno esclude l'onere probatorio, il quale continua a gravare sulla parte che ha agito in giudizio per far valere un proprio diritto di cui il fatto negativo rappresenta pur sempre un fatto costitutivo. (Cass. civ. ord. nn. 8018/2021; 9099/2012).

I principi generali appena richiamati valgono parimenti in materia di rapporti bancari, quando cioè ad agire in giudizio sia stato il correntista interessato ad una pronuncia di accertamento negativo del credito nei confronti dell'Istituto di



Sentenza n. 1449/2026 pubbl. il 24/02/2026  
RG n. 3215/2022  
Repert. n. 1330/2026 del 24/02/2026

credito conseguentemente all'accertamento della nullità delle condizioni contrattuali applicate *contra legem*.

In tale evenienza, il correntista che agisce in giudizio contro la Banca per l'accertamento delle nullità contrattuali e per la rideterminazione del saldo di conto corrente è onerato, quindi, di depositare in atti non soltanto gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa, ma anche i contratti di apertura di conto corrente, pena l'infondatezza della domanda proposta.

Anche recentemente la Suprema Corte ha riaffermato che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo. (cfr. Cass.n. 3310/2024; n.9213/2023; n.12993/2023),

Per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass. n. 33009 /2019).

Tale regola generale trova una eccezione esclusivamente nei casi in cui il correntista agisca per chiedere la nullità del contratto perché carente della forma scritta prevista *ad substantiam* dall'art.117 TUB oppure nel caso in cui eccepisca che il contratto non sia stato da lui mai sottoscritto.

In queste ultime due ipotesi, infatti, sarebbe l'Istituto di credito convenuto in giudizio a dover allegare in atti il contratto di apertura di conto corrente per dimostrare l'infondatezza dell'altrui deduzioni.

Orbene, nel caso in esame va escluso che sussistano le condizioni c.d. "eccezionali" perché si verifichi un'inversione dell'onere della prova.

La ██████████ nell'atto di citazione di primo grado non ha mai contestato l'esistenza del contratto di apertura di credito, né che le parti lo abbiano sottoscritto.



Sentenza n. 1449/2026 pubbl. il 24/02/2026  
RG n. 3215/2022  
Repert. n. 1330/2026 del 24/02/2026

Anzi presuppongono necessariamente l'esistenza di un contratto di apertura di conto corrente le allegazioni sottese alle doglianze avanzate e alle domande proposte: in particolare laddove eccepisce la nullità delle clausole anatocistiche *“per violazione del dettato della Delibera CICR del 9/02/2000 in ordine al mancato rispetto della reciprocità”*, la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto per indeterminatezza *“relativamente alle modalità di determinazione, viene di solito riportato soltanto un generico richiamo a tale titolo, violando in tal senso, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che impone nei contratti sottoscritti dalle parti e per ogni singola commissione, aggiuntiva a debito del cliente, debba essere specificata la natura e l'entità della commissione”*, di nullità della clausola che disciplina gli interessi ultralegali senza la previsione di una pattuizione scritta relativamente alla regolamentazione in questione.

Tra l'altro proprio il contratto costituisce un parametro fondamentale da considerare per verificare la fondatezza delle domande proposte, risultando impossibile accertare se gli interessi applicati nel corso del rapporto siano stati effettivamente diversi rispetto a quelli pattuiti o che gli stessi non siano stati previsti per iscritto tra le parti, o, ancora, se la clausola disciplinante la CMS abbia o meno i requisiti della determinatezza o determinabilità.

A tal fine, non possono considerarsi sufficienti gli estratti conto depositati dai quali è possibile desumere esclusivamente le condizioni concretamente applicate ma non anche quelle inizialmente pattuite.

Né tantomeno può considerarsi calzante il riferimento fatto dell'appellante al principio di c.d. vicinanza della prova.

Tale principio, pur essendo stato introdotto nel sistema per riequilibrare nel processo l'asimmetria esistente tra le posizioni sostanziali delle parti, in ambito bancario non può comportare un'inversione dell'onere della prova ponendo a carico dell'Istituto bancario un generale onere di fornire al correntista tutta la documentazione contabile.

Né un'inversione dell'onere della prova può giustificarsi a fronte del rifiuto della Banca di esibire il contratto di conto corrente ex art. 210 c.p.c..

Infatti, dalla mancata produzione della documentazione, anche in seguito all'inosservanza dell'ordine di esibizione dell'art.210 c.p.c., non discende automaticamente l'ammissione del fatto contestato.



Sentenza n. 1449/2026 pubbl. il 24/02/2026

RG n. 3215/2022

Repert. n. 1330/2026 del 24/02/2026

Dalla lettura della norma si evince che dal rifiuto della Banca può trarsi solo un argomento di prova valutabile ex art.116 comma 2 c.p.c. che, in assenza di concorrenti ulteriori argomenti di prova, non è idoneo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ad attribuire a tale condotta l'effetto di rendere non controverso il fatto allegato dal cliente/attore, nella specie che le clausole contrattuali oggetto della domanda di nullità abbiano il contenuto indicato dall'appellante e che siano, pertanto, per ciò solo illegittime.

Una conclusione di segno opposto introdurrebbe un automatismo difficilmente sostenibile sul piano logico-giuridico.

Infatti, non è logicamente conseguente al rifiuto della Banca l'invalidità della clausola contestata, atteso che l'accertamento della nullità della clausola richiede anzitutto l'esame del contratto e che il suo esito, positivo o negativo che sia, dipende dal vaglio del contenuto del contratto stesso.

Al più, il rifiuto per le ragioni addotte dalla Banca nella comparsa di risposta, può essere indizio dell'esistenza del contratto ma non può da solo estendere la sua efficacia probatoria al contenuto delle singole clausole del contratto, confermando indirettamente l'illegittimità delle stesse.

Pertanto, appare corretta l'applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c. operata dal giudice di prime cure.

Il motivo è infondato e l'appello va pertanto rigettato.

Per l'effetto la sentenza impugnata va confermata.

Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute dalla appellata.

Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020 n. 9263).

Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e

Firmato Da: SAGGESE FIORELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 611af6aa45b9efc  
Firmato Da: AURELIA D'AMBROSIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 72efb2cbaa3a2ef6b1d070e7bc85f309



Sentenza n. 1449/2026 pubbl. il 24/02/2026

RG n. 3215/2022

Repert. n. 1330/2026 del 24/02/2026

destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Napoli, nei confronti del [REDACTED] e di [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 8.7.2022, così provvede:

- a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E. [REDACTED] per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
- c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Napoli, addì 19.2.2026

**LA PRESIDENTE ESTENSORE**

**Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio**

Firmato Da: SAGGESE FIORELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 611af6aa45b9efc  
Firmato Da: AURELIA D'AMBROSIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 72efb2cbaa3a2ef6b1d070e7bc85f309

